

MATERIA DI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

BOZZA DI ARTICOLATO D.Lgs. 26-05-1997, n. 173

(con evidenziazione delle norme per cui è prevista l'abrogazione ai sensi del T.U. delle assicurazioni)

<p>TITOLO I Disposizioni generali</p> <p><u>Art. 1 - Ambito di applicazione</u></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:</p> <p>a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all' allegato I al decreto legislativo 17-3-1995, n. 174;</p> <p>b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell' allegato al decreto legislativo 17-3-1995, n. 175;</p> <p>c) la riassicurazione.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:</p> <p>a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all' Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;</p> <p>b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell' Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall' articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, e dagli articoli 4 comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175.</p> <p><u>Art. 2 - Disposizioni per la gestione dei fondi pensione</u></p> <p>1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall' impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell' apposita voce dell' attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell' attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l' indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresì riportato l' ammontare</p>	
--	--

delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.

2. Le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Art. 3 - Disposizioni per l'assicurazione malattia

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano solo l'attività nel ramo 2 (malattia) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Art. 4 - Imprese partecipate

1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.

2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.

Art. 5 - Imprese del gruppo

1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:

- a) le imprese controllanti;
- b) le imprese controllate;
- c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo è quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Art. 6 - ISVA

1. I poteri conferiti all' ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18-4-1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:

a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;

b) per le informazioni integrative o più dettagliate nonché per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione.

2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO II

Bilancio di esercizio

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 7 - Redazione del bilancio

1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell' articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile.

2. Le informazioni complementari di cui all' articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa.

Art. 8 - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizioni di cui all' articolo 2423-bis del codice civile.

2. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio. Con proprio provvedimento l' ISVAP stabilisce il piano dei conti che le imprese devono adottare nella loro gestione.

Art. 9 - Stato patrimoniale e conto economico

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i

necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

3. Sono vietati compensi di partite.

4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all' articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. [1]

Note:

1 Comma sostituito dall' art. 16, comma 8, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 10 - Relazione sulla gestione

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull' andamento della gestione nel suo complesso.

2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso:

- a) l' evoluzione del portafoglio assicurativo;
- b) l' andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
- c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
- d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
- e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
- f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
- g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell' impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell' esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
- i) l' evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all' andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
- l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell' esercizio.

3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate

per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 11 - Esercizio sociale e termine per l' approvazione del bilancio

1. L' esercizio sociale delle imprese rientranti nell' ambito di applicazione del presente decreto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, e dagli articoli 72 e 116 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175.

3. Ove previsto dall' atto costitutivo, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l' impresa sia autorizzata anche all' attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà devono darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all' ISVAP con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.

4. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione di cui all' articolo 1 del presente decreto, in deroga all' articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1959, n. 449, approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Detto termine può essere prorogato sino al 30 settembre, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3. In tal caso le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo comma 3.

Art. 12 - Deposito e pubblicazione del bilancio

1. Le imprese rientranti nell' ambito di applicazione del presente decreto sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell' articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese soggette all' obbligo di certificazione del bilancio devono depositare la relazione di cui all' articolo 62 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, e all' articolo 73 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, come modificati dagli articoli 79 e 80 del presente decreto.

3. Le imprese devono altresì depositare il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità ed il prospetto delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ove tali prospetti costituiscano allegati al bilancio.

TITOLO II

Bilancio di esercizio

CAPO II

Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale

Art. 13 - Schema di stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell' allegato I al presente decreto.

Art. 14 - Garanzie, impegni e altri conti d' ordine

1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d' ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell' esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa è indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d' ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresì risultare le attività dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.

Art. 15 - Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l' andamento economico e finanziario dell' impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa.

2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".

Art. 16 - Criteri di valutazione

1. Gli elementi dell' attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell' attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al

periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.

2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.

3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte

attribuibile a beni ammortizzabili o all' avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall' applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell' esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.

6. Gli investimenti e gli altri elementi dell' attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell' impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall' andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.

7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti dell' attivo", determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all' esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall' esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione.

8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all' articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall' articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall' impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 71, commi 3

e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917.

10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.

11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

13. Il disagio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

15. Gli attivi della classe F.I "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo

durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

17. Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in nota integrativa sono indicati i motivi e gli importi nonché l' influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Art. 17 - Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati

1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.
2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell' ultimo giorno di transazione dell' esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.

Art. 18 - Valore corrente dei terreni e fabbricati

1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un' offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.
2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalità e metodi che saranno stabiliti dall' ISVAP con proprio provvedimento.
3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato,

determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.

4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.

Art. 19 - Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti

1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.

2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.

Art. 20 - Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile:

- a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;
- b) di plusvalore per la parte residua.

2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un' apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell' impresa né è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità. Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell' esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.

3. Se all' atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.

4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. Non è consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell' attivo.

Art. 21 - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B "attivi immateriali" comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all' intera durata dello stesso.

Art. 22 - Altri investimenti finanziari

1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purché non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.

2. Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall' impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

3. I prestiti garantiti da fideiussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa è fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.

4. Gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di

tempo sono ricompresi nella voce C.III.6, "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa è fornita l' indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non è soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell' attivo, anche se producono interessi.

5. Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.

Art. 23 - Depositi presso imprese cedenti

1. Nello stato patrimoniale di un' impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell' attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.

2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.

3. I titoli costituiti in deposito presso un' impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell' impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest' ultima. Il corrispondente importo figura altresì tra i conti d' ordine.

Art. 24 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Sono riportati nella classe D.I dell' attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all' articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell' attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all' articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.

2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all' epoca di pubblicazione del presente decreto, è data

facoltà all' ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.

3. Sono riportati nella classe D.II dell' attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all' articolo 2 del presente decreto.

Art. 25 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

1. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

2. Per quanto riguarda la riserva premi, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all' articolo 32 del presente decreto, coerentemente alla scelta operata dall' impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Art. 26 - Attività diverse

1. La voce F.IV. 2 "attività diverse" comprende gli elementi dell' attivo non inclusi nelle classi F.I - F.II - F.III - F.IV.1. Di essi è dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.

Art. 27 - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell' impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.

Art. 28 - Riserve di rivalutazione

1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003. [1]

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 3

novembre 2003, n. 307, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004.

Art. 29 - Altre riserve

1. Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, e dell' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, nonché la riserva di cui all' articolo 20, comma 2, del presente decreto.

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.

Art. 30 - Passività subordinate

1. La voce B "passività subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell' impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

Art. 31 - Riserve tecniche del lavoro diretto

1. L' importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all' impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, come modificati dall' articolo 80 del presente decreto.

3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, come modificati dall' articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all' articolo 34 del presente decreto.

4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.

Art. 32 - Riserva premi

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni debbono costituire alla fine di ogni esercizio ed iscrivere in bilancio la riserva premi comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.

2. La riserva per frazioni di premi è costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del presente decreto, di competenza degli esercizi successivi. In linea di principio, il calcolo deve essere effettuato secondo il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione di cui all'articolo 51 del presente decreto e le altre spese di acquisizione di cui al successivo articolo 52 limitatamente ai costi direttamente imputabili. In caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Tuttavia il calcolo stesso può effettuarsi in misura forfettaria quando è probabile che dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo "pro rata temporis". In tal caso l'importo deve essere pari al 35 per cento dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata al 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta al 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi o di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. La riserva per frazioni di premi può essere calcolata ramo per ramo con uno dei due metodi indicati.

3. La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazioni di premi ed i premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.

4. In nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento.

Art. 33 - Riserva sinistri dei rami danni

1. Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'

ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione.

2. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa.

3. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo può essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonché le ipotesi a base della valutazione.

4. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175.

5. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine.

6. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti.

7. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme.

Art. 34 - Riserva per somme da pagare nei rami vita

1. Le imprese che esercitano i rami vita debbono costituire alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al

pagamento di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri da pagare.

2. La riserva di cui al comma 1 rientra tra le riserve tecniche che le imprese debbono costituire alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174.

3. Ai fini della copertura della riserva per somme da pagare le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174.

Art. 35 - Riserve per partecipazione agli utili e ristorni

1. Le riserve per partecipazione agli utili e ristorni comprendono gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati e, in particolare per il ramo vita, purché non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

Art. 36 - Altre riserve tecniche

1. Nella voce CI 4 "altre riserve tecniche" deve, tra le altre, essere inclusa la riserva di senescenza di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175.

2. In nota integrativa è indicato il dettaglio della voce distinto per tipologia di riserva e per ramo.

Art. 37 - Riserve di perequazione

1. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

2. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19-12-1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16-2-1995, n. 35.

3. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, è necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate.

Art. 38 - Riserve tecniche allorché il rischio dell' investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall' assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l' assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l' ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresì l' importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all' articolo 2 del presente decreto.

3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".

Art. 39 - Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Le imprese che esercitano l' attività di riassicurazione anche in via non esclusiva devono costituire riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.

2. L' iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto va effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese devono valutare la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportare in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

3. Il bilancio d' esercizio deve recare tra gli elementi dell' attivo disponibilità patrimoniali di natura reale o di sicuro realizzo per un ammontare non inferiore all' importo delle riserve tecniche costituite.

Art. 40 - Fondi per rischi ed oneri

1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla

chiusura dell' esercizio sono indeterminati o l' ammontare o la data di sopravvenienza.

2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell' attivo.

Art. 41 - Depositi ricevuti dai riassicuratori

1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell' impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.

2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.

3. Se l' impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l' importo dovuto dall' impresa medesima in virtù del deposito.

Art. 42 - Conti transitori di riassicurazione

1. Qualora, nel momento dell' elaborazione del bilancio d' esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l' esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell' iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l' utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L' iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell' esercizio successivo.

2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 l' importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.

3. Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all' ampiezza delle operazioni prese in considerazione.

4. Ai fini del presente articolo l' esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.

TITOLO II

Bilancio di esercizio

CAPO III

Disposizioni applicabili al conto economico

Art. 43 - Schema di conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell' allegato II al presente decreto.

Art. 44 - Struttura del conto economico

1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d' applicazione del decreto legislativo 17-3-1995, n. 174, e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l' assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

Art. 45 - Premi lordi contabilizzati

1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l' esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

2. I premi devono, tra l' altro, comprendere:

- a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell' anno;
- b) i premi unici e i versamenti destinati all' acquisto di una rendita periodica;
- c) nell' assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;
- d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell' impresa;

- e) le quote di premio di pertinenza dell' impresa acquisite in coassicurazione;
- f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell' esercizio.

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 46 - Premi ceduti in riassicurazione

1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall' impresa.

2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie è disciplinato nel piano dei conti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 47 - Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione

1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Art. 48 - Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

1. L' onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell' esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori.

2. Nell' onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l' altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

4. In caso di differenza rilevante tra l' importo della riserva sinistri esistente all' inizio dell' esercizio e gli

indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 49 - Oneri relativi ai sinistri dei rami vita

1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 50 - Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione

1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

Art. 51 - Provvigioni di acquisizione

1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l' acquisizione ed il rinnovo di contratti.

Art. 52 - Altre spese di acquisizione

1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell' articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l' emissione delle polizze assicurative o l' assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Art. 53 - Altre spese di amministrazione

1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l' altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non debbano essere contabilizzati nella voce "altre spese di acquisizione" o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Art. 54 - Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari

1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.

2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.

3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l' esercizio dell' assicurazione vita.

Art. 55 - Assegnazione di quote dell' utile degli investimenti

1. Quando una quota dell' utile degli investimenti viene

trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I.2.

2. Quando una quota dell' utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II.12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III.4.

3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell' ISVAP.

4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Art. 56 - Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l' altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra:

- a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell' attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto;
- b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.

TITOLO II

Bilancio di esercizio

CAPO IV

Disposizioni applicabili alla nota integrativa

Art. 57 - Schema e criteri generali

1. La nota integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute nell' allegato III al presente decreto.

2. Le imprese devono altresì indicare ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché ciò non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa

della nota stessa.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 81 - Disposizioni transitorie

1. Fino al bilancio dell'esercizio 2000 è consentito alle imprese di procedere nella valutazione della riserva sinistri del ramo 10 del punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17-3-1995, n. 175, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto può essere effettuato solo alle condizioni seguenti:

- a) la deduzione o sconto è fatto su base prudenziale, l'ISVAP deve essere previamente informato di ogni cambiamento dei parametri di calcolo adottati;
- b) il calcolo del costo ultimo totale deve essere quello definito dall'articolo 33, comma 2, del presente decreto;
- c) l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri. L'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni, in dipendenza dell'anzianità delle singole generazioni;
- d) il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri. Il tasso di interesse non può essere superiore all'80% di quello derivante dal rapporto tra i proventi degli investimenti dei rami danni di cui al punto III.3, lettere a) e b), del conto economico, al netto degli oneri patrimoniali e finanziari di cui al punto III.5, lettera a), e la semisomma degli investimenti iscritti nella classe C dell'attivo patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio di bilancio. Il tasso di interesse utilizzato non può inoltre essere superiore al tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni assunto nel limite dell'80%. Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, nella nota integrativa sono indicati l'importo globale della riserva prima della deduzione o sconto, l'ammontare del beneficio finanziario, l'importo della riserva scontata iscritta nel bilancio, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nelle lettere b) e d) ed i criteri adottati per la valutazione del periodo che deve decorrere prima del pagamento dei sinistri.

2. Il rendiconto finanziario contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato di cui agli articoli 57 e 73 dovrà essere redatto a partire dal terzo esercizio di applicazione del presente decreto. Resta salva la facoltà dell'impresa di allegare al bilancio il medesimo rendiconto anche prima del termine sopraindicato.

Art. 82 - Bilancio e relativa presentazione

1. Il bilancio compilato in conformità a quanto previsto dal presente decreto, i documenti di cui all' articolo 12, la documentazione richiesta ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera b), nonché il bilancio consolidato e le annesse relazioni, qualora l'impresa sia assoggettata al relativo obbligo, devono essere presentati all' ISVAP nel termine di un mese dall' approvazione del bilancio.

Art. 83 - Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 84 - Registri obbligatori delle imprese che esercitano l' assicurazione diretta nei rami danni

1. L' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24-11-1970, n. 973, come modificato dall' articolo 77 del presente decreto, si applica anche alle imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni nei rami danni diversi dall' assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli; nei registri di cui alle lettere a) e b) sono altresì indicati alla fine di ogni esercizio gli importi, distinti per ramo, della relativa riserva caduta nell' esercizio per anno di generazione nonché per totale.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell' esercizio 1998 ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r) e s), 80, comma 1, lettere f), i) e l), che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: parte A - criteri di valutazione; parte B - informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico; parte C - altre informazioni. Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese devono altresì fornire ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti, nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione tra l' altro:

- a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche deve essere fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;
- b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- c) sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- d) è motivato l' esercizio della facoltà di ammortizzare l' avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
- e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all' art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dello stesso art. 16,

comma 5, o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";

h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'art. 16, comma 8, e dagli articoli ivi richiamati.

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali

Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO - PREMESSA

Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa deve compilare, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornire le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative. L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17-3-1995, n. 174 e nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17-3-1995, n. 175 deve redigere separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa deve

altresì redigere il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).

1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).

1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).

1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

Sezione 2 - Investimenti (voce C)

2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).

2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.

2.1.3 A partire dal bilancio dell'anno 2000, devono essere fornite le informazioni richieste dall'art. 18, comma 6, del presente decreto.

2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

L'impresa deve fornire indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II.

2.2.1 Azione e quote di imprese (voce C.II.1)

a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5)

b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6)

c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).

2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese - voce C.II.2 (v. Allegato 5).

2.2.3 Variazioni nell'esercizio del finanziamento ad imprese - voce C.II.3 (v. Allegato 5).

2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

2.3. Altri investimenti finanziari (voce C.III) La compagnia deve fornire indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'art 4, comma 2, del presente decreto).

2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C.III.1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).

In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 deve essere fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.

Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 deve essere fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.

Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 deve essere fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9).

2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate

nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

Sezione 3 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.3 Indicazione adeguatamente motivata degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D, con specificazione degli importi e della tipologia.

Il prospetto di cui al punto 3.1 deve altresì essere compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto. Il prospetto di cui al punto 3.2 deve essere predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

Sezione 4 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce D bis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

Sezione 5 - Crediti (voce E)

5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo ed, in ogni caso, di quelle operate con riferimento ai crediti nei confronti di assicurati.

5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

Sezione 6 - Altri elementi dell'attivo (voce F)

6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

6.2. Variazione relativamente alle azioni o quote proprie (voce F.III) del valore nominale complessivo delle variazioni intervenute nell'esercizio.

6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'art.

42, comma 3, del presente decreto.

6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

Sezione 7 - Ratei e risconti (voce G)

7.1 Indicazione separata dell' importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l' impresa deve dare, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto beneficiario, l' importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
- b) l' esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione.

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO - PASSIVO

Sezione 8 - Patrimonio netto

8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell' esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o del valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l' esercizio.

8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

8.4 Distinzione delle riserve per azioni proprie e della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII).

8.5 Classificazione delle riserve ex art. 105, comma 7, del DPR 917/86.

Sezione 9 - Passività subordinate (voce B)

9.1 Devono essere fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto concedente, l' importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l' indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
- b) l' esistenza di clausole di rimborso anticipato;

c) le condizioni della subordinazione l' esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Sezione 10 - Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

10.1 Variazioni nell' esercizio delle componenti della riserva premi (voce CI1) e delle componenti della riserva sinistri (voce CI2) dei rami danni (Allegato 13).

10.2 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce CI4) distinte per tipologia di riserva e per ramo.

10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce CI5) per ramo ed in base alle fonti da cui originano nonché di quelle costituite volontariamente con specificazione adeguatamente motivata dei relativi presupposti tecnici.

10.4 Variazioni nell' esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).

10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

Sezione 11 - Riserve tecniche allorché il rischio dell' investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell' ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell' importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell' ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri (voce E)

12.1 Variazioni nell' esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.

Sezione 13 - Debiti ed altre passività (voce G)

13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell' importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall' impresa assicuratrice nonché dell' importo e del

numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

13.5 Variazione nell' esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G.VII (v. Allegato 15).

13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G.VIII.4), se di importo significativo.

13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di assicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dell' art. 42, comma 3, del presente decreto.

13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

Sezione 14 - Ratei e risconti

14.1 Indicazione separata dell' importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.

14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).

14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Sezione 15 - Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

Sezione 16 - Crediti e debiti

16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell' attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l' esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

Sezione 17 - Garanzie, impegni e altri conti d' ordine

17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17).

17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.

17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (voce VI).

17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi (voce VII), con

specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

17.5 Composizione per tipologia degli impegni (voce IV) e degli altri conti d'ordine (voce VIII), se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.

17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa deve fornire adeguata illustrazione delle predette operazioni.

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO - CONTO ECONOMICO A

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione devono indicare i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.

18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).

18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).

18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.

18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce 1.7.f)

18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.

18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione (Allegato 20).

19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II.2 (Allegato 21).

19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.3 (Allegato 22).

19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4), se di importo significativo.

19.5 Indicazione della natura e dell' entità della differenza, se rilevante, tra l' importo della riserva per somme da pagare esistente all' inizio dell' esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l' esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l' importo della relativa riserva alla fine dell' esercizio.

19.6 Indicazione separata dell' importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o altri beneficiari.

19.7 Indicazione separata dell' importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).

19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23).

Tra gli oneri di gestione debbono essere ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II. 10 (Allegato 24).

19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.

19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell' utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

20.1 Assicurazioni danni.

20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).

Devono essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - portafoglio italiano (Allegato 26).

20.2 Assicurazioni vita.

20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).

Devono, inoltre, essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).

20.3 Assicurazioni danni e vita.

20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. allegato 23).

Tra gli oneri della gestione debbono essere ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce devono essere, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).

22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).

22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).

Allegato III - BILANCIO DI ESERCIZIO:

NOTA INTEGRATIVA

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO - ALTRE INFORMAZIONI

1. Indicazione dell' ammontare del margine di solvibilità e della quota di garanzia da costituire nonché del totale degli elementi costitutivi del margine medesimo, separatamente per i rami danni e per i rami vita.

2. Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell' ammontare delle riserve tecniche da coprire alla chiusura dell' esercizio nonché dell' importo delle attività destinate a copertura delle stesse.

3. Rendiconto finanziario.

4. Informazioni relative all' esonero dall' obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del presente decreto.